

COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO

PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
Art. 2 Luogo di celebrazione
Art. 3 Richiesta di celebrazione
Art. 4 Giornate ed orari di celebrazione
Art. 5 Organizzazione del servizio
Art. 6 Allestimento della sala
Art. 7 Costo del servizio
Art. 8 Disposizioni finali
Art. 9 Entrata in vigore
Art. 10 Tutela dei dati personali

Art. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti alla celebrazione dei matrimoni civili nel territorio del Comune di Santo Stefano di Sessanio, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dal Libro I Titolo VI Capo III del Codice civile.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000). Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella sede a ciò adibita, all'interno dell'orario di servizio al momento in vigore.

Art. 2 LUOGO DI CELEBRAZIONE

I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella sede municipale, nel locale "Sala consiliare" sito al I piano di via Benedetta snc.

Art. 3 RICHIESTA DI CELEBRAZIONE

La richiesta di celebrazione si presenta presso l'Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata al Sindaco, secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio di Stato Civile.

L'istanza deve contenere le generalità dei nubendi, la data e l'ora del matrimonio, la scelta del regime patrimoniale, un recapito telefonico e l'indirizzo presso il quale ricevere le comunicazioni.

La celebrazione deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dagli artt. 50 e ss. del D.P.R. 396/2000.

Art. 4 GIORNATE ED ORARI DI CELEBRAZIONE

Il matrimonio civile, in base alla scelta dei nubendi, è celebrato, nel rispetto dei giorni e degli orari indicati dall'ufficio, ed è comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione, nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, della sala richiesta.

Art. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

La visita del luogo destinato alla celebrazione del matrimonio civile può essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento, al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate e facenti parte del programma amministrativo.

La richiesta relativa all'uso della sala deve essere inoltrata di norma 60 (sessanta) giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Santo Stefano di Sessanio da parte di uno dei due nubendi.

L'Ufficio di Stato Civile entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda, concede l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunica le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio diventa tuttavia effettiva quando i richiedenti consegnano la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo per rimborso spese all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 6 ALLESTIMENTO DELLA SALA

I richiedenti possono, a propria cura e spese, richiedere di arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi, che al termine della cerimonia devono essere tempestivamente e integralmente rimossi a cura dei richiedenti.

La sala deve quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune di Santo Stefano di Sessanio si intende esonerato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 7 COSTO DEL SERVIZIO

Per la celebrazione del matrimonio è dovuto il pagamento di un contributo economico per rimborso spese, determinato con deliberazione di Giunta comunale tenendo conto dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio.

Qualora i servizi richiesti non vengano prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvede alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.

Nessun rimborso compete qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia, ed in particolare:

- il Codice civile;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n.396;
- le altre leggi e regolamenti;
- lo Statuto comunale;
- i regolamenti comunali.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore il giorno successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione.

Art. 10 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, recante :”Codice in materia di protezione dei dati personali”.